



# CITTA' DI SOLOFRA

(Provincia di Avellino)

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sede: *Comune di Solofra*, Piazza San Michele 5 - 3° piano

Tel. (0825) 582403 - Fax (0825)582432

e-mail [suap.solofra@libero.it](mailto:suap.solofra@libero.it)

Ord. N° 147 del 27/12/2011

Prot. n. 21621 del 27/12/2011

## ORARIO DI APERTURA , CHIUSURA E RIPOSO SETTIMANALE DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ANNO 2012

### IL COMANDANTE

VISTA la legge 25/08/1991 n° 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" e succ.m.i.;

VISTO l'art. 8 della legge 287/91, il quale stabilisce che il Sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale determina l'orario, minimo e massimo, di attività dei pubblici esercizi, che può essere differenziato, nell'ambito dello stesso comune, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate;

VISTO l'art. 8, comma 2, della legge 287/91, il quale consente all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite di due ore consecutive;

VISTO l'art. 8, comma 3, della citata legge 287/91, che dispone che gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile;

RITENUTO di dover determinare gli orari dei pubblici esercizi per fascia oraria, minima e massima, come previsto dall'art. 8 della Legge 287/91;

CONSIDERATO, pertanto, che è di competenza del Comune coordinare ed organizzare gli orari dei pubblici esercizi al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza;

SENTITO il parere dell'Associazione Comercianti Solofrani (A.C.S.), della Confcommercio, delle Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, giuste convocazioni prot. n. 18699, n. 19903, n. 20096/2011, e verbali degli incontri del 10 novembre e 1° dicembre 2011;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 della L. 287/91;

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 09.05.2011 e l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D.lgs. 267/2000;

### ORDINA

il presente provvedimento disciplina per il territorio del Comune l'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Fino al 31 dicembre 2012 l'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti in tutto il territorio comunale è fissato come segue:

<b>TIPOLOGIA A</b>	<b>PERIODO INVERNALE (ora solare) APERTURA - CHIUSURA</b>	<b>PERIODO ESTIVO (ora legale) APERTURA - CHIUSURA</b>
Esercizi della ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie e simili)	minimo dalle ore 11:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 10:00 alle ore 02:00	minimo dalle ore 11:00 alle ore 24:00 massimo dalle ore 10:00 alle ore 02:00

<p align="center"><b>TIPOLOGIA B</b></p> <p>Esercizi per la somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte e di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, simili)</p>	<p align="center"><b>PERIODO INVERNALE (ora solare) APERTURA - CHIUSURA</b></p> <p>minimo dalle ore 07:00 alle ore 22:00 massimo dalle ore 05:00 alle ore 02:00</p>	<p align="center"><b>PERIODO ESTIVO (ora legale) APERTURA - CHIUSURA</b></p> <p>minimo dalle ore 07:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 05:00 alle ore 02:00</p>
<p align="center"><b>TIPOLOGIA C</b></p> <p>Esercizi di cui alle lettere "A" e "B" congiunti ad attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco e simili)</p>	<p align="center"><b>PERIODO INVERNALE (ora solare) APERTURA - CHIUSURA</b></p> <p>minimo dalle ore 11:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 10:00 alle ore 02:00</p>	<p align="center"><b>PERIODO ESTIVO (ora legale) APERTURA - CHIUSURA</b></p> <p>minimo dalle ore 11:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 10:00 alle ore 02:00</p>
<p align="center"><b>TIPOLOGIA D</b></p> <p>Esercizi per la somministrazione di sole bevande analcoliche</p>	<p align="center"><b>PERIODO INVERNALE (ora solare) APERTURA - CHIUSURA</b></p> <p>minimo dalle ore 11:00 alle ore 23:00 massimo dalle ore 07:00 alle ore 02:00</p>	<p align="center"><b>PERIODO ESTIVO (ora legale) APERTURA - CHIUSURA</b></p> <p>minimo dalle ore 8.30 alle ore 21.00 massimo dalle ore 7.00 alle ore 02.00</p>

I circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e le sale da gioco effettueranno il seguente orario:

<p align="center"><b>PERIODO INVERNALE APERTURA - CHIUSURA 10.00 - 23.00</b></p>	<p align="center"><b>PERIODO ESTIVO APERTURA - CHIUSURA 10.00 - 24.00</b></p>
--	---

Le pasticcerie hanno facoltà di effettuare il riposo settimanale nella giornata del martedì.

I titolari dei pubblici esercizi di cui alle tipologie A - B - C - D, possono effettuare un'intera giornata di chiusura settimanale e sono tenuti a comunicarlo per iscritto all'ufficio attività produttive di questo comune. E' consentita negli esercizi pubblici annessi agli alberghi, locande e pensioni, negli esercizi posti in aree di esercizio, autostrade, stazioni ferroviarie, mense aziendali, scuole ospedali, etc. la somministrazione, fuori orario sopra fissato, di cibi e bevande alle sole persone alloggiate (art. 8 comma 4 legge 287/91);

Gli esercenti devono far pervenire entro il 15.05.2012 la richiesta per le ferie estive, onde consentire di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizi.

I pubblici esercizi possono rimanere aperti durante il turno di chiusura per riposo settimanale nei seguenti casi:

- a) qualora il riposo settimanale coincida con un giorno festivo;
- b) nel periodo di maggior afflusso turistico dal 1 giugno al 31 agosto;
- c) nella settimana antecedente e precedente la PASQUA;
- d) nel periodo delle feste NATALIZIE, dal 1° dicembre all'8 gennaio successivo;
- e) 1° Maggio;
- g) 1° Novembre -apertura intera giornata.

## DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) E' **OBBLIGATORIO** tenere esposto l'autorizzazione amministrativa ed il listino prezzi;
- 2) Le infrazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite a mente dell'art. 10 della legge n° 287/91.
- 3) La presente ordinanza deve essere costantemente affissa all'esercizio in luogo ben visibile.

Gli agenti della FORZA Pubblica ed il personale del dipendente Comando della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente.

A norma dell'art. 3 quarto comma, della legge 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione della presente, al Tribunale Amministrativo regionale di Salerno.

**Il Comandante**  
**(cap. dott. Raffaele Immediata)**

La presente ordinanza si invia a:

- a) Alla Questura di Avellino;
- b) Alla Confesercenti - Via D'Agostino - 83100 - Avellino;
- c) All'Unione consumatori di Avellino;
- d) Alla Confcommercio Via De Renzi n. 28 - Avellino;
- e) Associazione Commercianti Solofrani;
- f) Confconsumatori (c/o C.I.S.A.L.) via Circumvallazione n. 54/h - Avellino.

Si notifica per i provvedimenti di competenza:

- 1) Al Comando Stazione Carabinieri Via Fratta 83029 - Solofra;
- 2) Al Comando Polizia Locale - Sede.

Le rimanenti vanno inviate:

- 3) all'Albo Pretorio;
- 4) registro ordinanze;
- 5) agli atti dell'Ufficio.

Pubblicato all'albo pretorio on-line ai sensi della legge 69 del 2009 dal 28.12.2011 al 12.01.2012

*Il preposto al servizio pubblicazioni on-line*

*Dr Vietri Angelo*

*F.to*